

**AVVISO DI NOTIFICA**  
**IN VIRTU' DEL DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA DEL 10.05.2021**  
**RESO NEL GIUDIZIO R.G.N. 44-1/2021 DAL GUL DOTT.SSA ANNA**  
**TRAVIA DEL TRIBUNALE DI BELLUNO**

1. **Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale di Belluno, Sezione Lavoro, R.G. n. 44-1/2021 – Udienza di discussione: 04.06.2021.

2. **Nome dei ricorrenti:** Benitez Lidia Celina, nata in Paraguay il 25.04.1968 e residente in Verona al Viale San Lorenzo n. 3, (C.F. BNTLCL68D65Z610P); Celant Valentina, nata a Venezia il 22.12.1972 e residente in Mogliano Veneto (TV) alla Via Martiri di Belfiore n. 25, (C.F. CLNVNT72T62L736E); Mariani Arianna, nata a Palermo il 11.05.1975 e residente in Chioggia (VE) alla Piazza Europa n. 11, (C.F. MRNRNN75E51G273K); Martino Clementina, nata a Napoli il 30.04.1981 e residente in Pianiga (VE) alla Via Gran Sasso n. 8, (C.F. MRTCMN81D70F839J); Rossi Jessica, nata a Venezia il 22.02.1979 ed ivi residente alla Via Malamocco n. 61, (C.F. RSSJSC79B62L736O).

3. **Indicazione dell'Amministrazione intimata:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno.

4. **Sunto dei motivi del ricorso:** *“dichiarare l'ammissibilità dell'istanza cautelare fondata sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17 – octies e 17 – novies della L. n. 159 del 20.12.2019 che ha modificato l'art. 399, comma 3, del D.lgs n. 297/1994; sempre in via preliminare, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17 – octies e 17 – novies della L. n. 159 del 20.12.2019 che ha modificato l'art. 399, comma 3, del D.lgs n. 297/1994, alla luce della non manifesta infondatezza della stessa con riferimento agli artt. 3, 4, 31, 34, 37 e 97 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale;*

*accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 6 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 106 del 29.03.2021 e dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di mobilità presentata dai ricorrenti, il diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura di mobilità 2021/2022; e per l'effetto, ordinare alle resistenti Amministrazione di consentire la partecipazione alla procedura di mobilità 2021/2022 dei ricorrenti, secondo la domanda dagli stessi presentata tempestivamente; accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura di mobilità 2021/2022, secondo la domanda dagli stessi presentata; e per l'effetto, ordinare alle resistenti Amministrazione di consentire la partecipazione alla procedura di mobilità 2021/2022 dei ricorrenti, secondo la domanda dagli stessi presentata tempestivamente; laddove ritenuto necessario e non effettuato in sede cautelare, in sede di merito, sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17 – octies e 17 – novies della L. n. 159 del 20.12.2019 che ha modificato l'art. 399, comma 3, del D.lgs n. 297/1994, alla luce della non manifesta infondatezza della stessa con riferimento agli artt. 3, 4, 31, 34, 37 e 97 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale”.*

**5. Indicazione dei controinteressati:** tutti i partecipanti alla procedura di mobilità 2021/2022 per la scuola primaria e dell'infanzia, disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 106 del 29.03.2021.

Sono, altresì, allegati al presente avviso:

- 1) ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- 2) procure alle liti;
- 3) decreto fissazione udienza emesso dal Tribunale di Belluno;

Si richiede che l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con la data in cui detta pubblicazione è avvenuta, così come prescritta dal Tribunale di Belluno, Sezione Lavoro, venga inviata a seguente indirizzo p.e.c.:  
[teresagambuti@avvocatinpoli.legalmail.it](mailto:teresagambuti@avvocatinpoli.legalmail.it)

Napoli, 12.05.2021

Avv. Teresa Gambuti